



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 del 02/12/2020

OGGETTO:

REVOCA DELIBERAZIONE N. 21 DEL 12.02.2020 E NUOVO ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PONATA N. 65 - ROSTA , CON DURATA DI ANNI TRE E CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

L'anno duemilaventi addì due del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. CHIARA IGLINA - Assessore	Sì
4. GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore	Sì
5. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono personalmente presenti:

il Sindaco Domenico Morabito, gli assessori Anna Versino (Vicesindaco) e Giulia Lorenza Anghelone e il Segretario Comunale Michelina Bonito

Gli assessori: Giuliano Rada Tabachin, Chiara Iglina, sono collegati in video conferenza, in conformità a quanto previsto dal regolamento di Giunta Comunale, in ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.03.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Rosta è proprietario di un impianto sportivo ubicato in Via Ponata n. 65 a Rosta, distinto al catasto al foglio IX particella 200, con superficie complessiva di circa 20.800 mq;

-il suddetto impianto è comprensivo:

a) di un campo calcio a 7, un blocco spogliatoi a servizio del campo a 7, un locale adibito a ristorazione, campo da beach volley, struttura Palawave e relativi servizi igienici, attualmente concessi all'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Rosta con contratto rep. n. 1176 del 01.02.2006 registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 356 in data 24.02.2006, per un periodo di 15 anni e con scadenza al 31.07.2020;

b) di un campo di calcio regolamentare mt. 60x100, una tribuna coperta con spogliatoi e servizi per il campo di calcio e una casetta, attualmente concessi all'Associazione Sportiva Dilettantistica Rosta Calcio con contratto rep. n. 290 del 19.07.2017 per un periodo di 3 anni e con scadenza al 31.07.2020.

Rilevato che, approssimandosi la scadenza dei suddetti contratti concessori, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2020, si assegnavano alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale opportune linee d'indirizzo al fine di provvedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi di Via Ponata n. 65 ad un unico concessionario e in tempo utile per evitare ogni soluzione di continuità, prevedendo una durata della concessione di 12 anni eventualmente rinnovabili di altri 8, al fine di consentire l'ammortamento dei costi degli investimenti richiesti al concessionario.

Dato atto che a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 03.06.2020 si autorizzava, in accoglimento delle richieste presentate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche A.S.D. Sporting Rosta e Rosta Calcio, per un periodo corrispondente alla stagione sportiva 2020/2021, la proroga delle concessioni delle strutture sportive inserite nell'impianto sportivo comunale di Via Ponata 65, in applicazione di quanto previsto dall'art. 216, 2° comma, del D.L. 34/2000 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 77/2000.

Preso atto che:

➤ l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

➤ il Consiglio dei Ministri in ultimo con propria deliberazione del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario di contagio da Covid-19 sino al 31 gennaio 2021;

➤ l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia ha evidenziato, dopo i primi miglioramenti del periodo estivo, già in autunno un progressivo incremento di casi di contagio sul territorio nazionale con conseguente necessità di adozione, a livello governativo, di restrizioni e sospensioni per molte attività non solo economiche e produttive ma anche culturali, sportive e ricreative;

➤ nel DPCM del 24 ottobre 2020 tra le Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale figura, infatti, la sospensione delle attività svolte nei centri sportivi.

Sottolineato che i predetti provvedimenti, per le restrizioni introdotte allo svolgimento delle attività pubbliche ed economiche, comprese quelle ludico-sportive, hanno determinato una notevole diminuzione ed in alcuni casi l'azzeramento degli introiti a favore dei soggetti gestori dalle suddette attività.

1. Ritenuto, pertanto, opportuno revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2020, con la quale si assegnavano al Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale le linee d'indirizzo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di Via Ponata 65 rendendosi necessario rivedere le stesse alla luce del protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso e in modo da renderle compatibili con i maggiori oneri e restrizioni imposti ai gestori degli impianti sportivi.

Visti gli artt. 826 e seguenti del Codice Civile in materia di beni patrimoniali indisponibili e rilevato che la giurisprudenza consolidata classifica gli impianti sportivi comunali tra i beni patrimoniali indisponibili i quali, per loro natura, sono destinati ad un pubblico servizio e quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione, insistendo su di essi un vincolo funzionale coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale.

Visto il Regolamento comunale per la concessione delle strutture comunali destinate ad attività sportive, ricreative e culturali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.02.2016.

Precisato che, nella deliberazione di approvazione del suddetto regolamento, il Consiglio Comunale prevede che la gestione delle strutture comunali destinate ad attività sportive, ricreative e culturali è affidata a soggetti terzi.

Precisato che la concessione di servizio, meglio di ogni altra, riesce a contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato, consentendo, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente.

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento *"Il concessionario di ogni struttura comunale destinata ad attività sportive, ricreative e culturali è scelto con preferenza tra le società sportive, le associazioni culturali e di tempo libero, le società cooperative aventi le caratteristiche della partecipazione popolare senza scopo di lucro ed operanti sul territorio, privati in associazione d'impresa con enti/associazioni del territorio che ne facciano richiesta."*

Visto l'art. 90, commi 24 e 25 della legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) e dall'articolo 13 del D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018, sulle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici, in cui si stabilisce che:

"24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive."

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".

Vista la Deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 che intervenendo sull'affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici, distingue due tipologie:

- gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016, da

affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

- gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Dato atto che la stessa delibera dell'ANAC distinguendo tra: impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito e impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'ente, stabilisce che in particolare ai fini della definizione della "rilevanza economica" del servizio sportivo è necessario distinguere tra:

✓ servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire;

✓ servizi che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

Rilevato che il D.Lgs. 50/2016 definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv) come *"un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"*.

Il rischio operativo, come precisato nella successiva lett. zz) è *"il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico"*.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono:

- che all'impianto sportivo di cui trattasi si applichino le norme in materia di concessione di servizi a rilevanza economica;

- che le nuove linee di indirizzo che vengono fornite al Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale sono di portata più limitata rispetto alle precedenti in modo da renderle compatibili con i maggiori oneri e restrizioni imposti ai gestori degli impianti sportivi, come di seguito:

- durata: limitata ad 3 anni eventualmente rinnovabili;

- assunzione a carico del Concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l'uso dei locali e delle strutture concesse e per danni agli stessi;

- obbligo di custodire le strutture ed i locali con la dovuta diligenza provvedendo alla relativa alla pulizia e manutenzione ordinaria, evidenziando gli interventi in un piano di manutenzioni programmate;

- possibilità di concedere in gestione esterna il pubblico esercizio inserito nelle strutture sportive, con le limitazioni previste ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. i) della L.R. 38/2006;

- assunzione di tutte le spese per utenze con intestazione dei relativi contatori, ad eccezione delle utenze per i contatori dell'acqua;

- onere di garantire orari minimi di apertura al pubblico della struttura in base alle richieste;

- obbligo di applicare le tariffe d'uso stabilite dalla Giunta Comunale, con previsione di tariffe agevolate per le società aventi sede, alla data del 31.12.2020, nel territorio comunale;

- obbligo di mantenere alle associazioni sportive che già utilizzavano gli impianti sportivi nella stagione precedente, ove richiesto dalle stesse, i medesimi orari già concessi, al fine di garantire la continuità sportiva sul territorio;

- impegno a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi ludici e/o ricreativi (ad es. tornei, eventi sportivi etc.);

- obbligo di riservare all'Amministrazione Comunale alcune giornate gratuite, non inferiori a 20, per eventi organizzati e/o patrocinati dalla stessa;

- obbligo di organizzare eventi sportivi/ ricreativi con le società locali;
- corresponsione di un canone concessorio, a favore del Comune, fissato a base di gara, nella misura annua di €. 12.000,00, con possibilità di riduzione dello stesso in relazione alle migliorie offerte in sede di gara;
- assunzione a carico dell'Ente degli oneri di manutenzione straordinaria ove questi non discendano da omessa o cattiva manutenzione ordinaria;
- individuazione del concessionario mediante procedura aperta a tutti gli operatori economici del settore sportivo che dimostrino specifica ed adeguata qualificazione nella conduzione di impianti sportivi similari;
- presentazione, in caso di aggiudicazione definitiva, di una garanzia fideiussoria stimata in misura forfettaria pari ad €. 15.000,00.

Precisato che per tutte le opere di valorizzazione offerte in sede di gara, o nel prosieguo della concessione, previa presentazione di idoneo progetto e relativa approvazione da parte della Giunta Comunale, l'Ente non si costituirà come fideiussore.

Dato atto che ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 per la stima del valore della concessione, e di conseguenza per l'applicazione o meno della disciplina comunitaria, è stato utilizzato, quale criterio oggettivo, il rendiconto presentato dai due concessionari delle strutture sportive che, sommati, evidenziano un volume del fatturato annuo di €. 432.000,00 pari ad €. 1.296.000,00 per il triennio della concessione e pari ad €. 2.592.000,00, comprensivi dell'eventuale rinnovo.

Dato atto che al fine dell'ottemperanza agli obblighi disposti dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 il quale prevede che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*, è stata predisposta l'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce alla presente

All'unanimità dei voti espressi in forma palese.

DELIBERA

2. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

3. Di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2020, con la quale si assegnavano al Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale le linee d'indirizzo al fine di provvedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi di Via Ponata 65 rendendosi necessario rivedere le stesse alla luce del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in modo da renderle compatibili con i maggiori oneri e restrizioni imposti ai gestori degli impianti sportivi.

4. Di fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale nuove linee di indirizzo al fine di garantire l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di Via Ponata 65 con un'unica concessione e senza soluzione di continuità rispetto alle concessioni in scadenza alla fine della stagione sportiva 2020/2021, come di seguito elencate:

- ✓ durata: limitata ad 3 anni eventualmente rinnovabili;
- ✓ assunzione a carico del Concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l'uso dei locali e delle strutture concesse e per danni agli stessi;

- ✓ obbligo di custodire le strutture ed i locali con la dovuta diligenza provvedendo alla relativa alla pulizia e manutenzione ordinaria, evidenziando gli interventi in un piano di manutenzioni programmate;
- ✓ possibilità di concedere in gestione esterna il pubblico esercizio inserito nelle strutture sportive, con le limitazioni previste ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. i) della L.R. 38/2006;
- ✓ assunzione di tutte le spese per utenze con intestazione dei relativi contatori, ad eccezione delle utenze per i contatori dell'acqua;
- ✓ onere di garantire orari minimi di apertura al pubblico della struttura in base alle richieste;
- ✓ obbligo di applicare le tariffe d'uso stabilite dalla Giunta Comunale, con previsione di tariffe agevolate per le società aventi sede, alla data del 31.12.2020, nel territorio comunale;
- ✓ obbligo di mantenere alle associazioni sportive che già utilizzavano gli impianti sportivi nella stagione precedente, ove richiesto dalle stesse, i medesimi orari già concessi, al fine di garantire la continuità sportiva sul territorio;
- ✓ impegno a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi ludici e/o ricreativi (ad es. tornei, eventi sportivi etc.);
- ✓ obbligo di riservare all'Amministrazione Comunale alcune giornate gratuite, non inferiori a 20, per eventi organizzati e/o patrocinati dalla stessa;
- ✓ obbligo di organizzare eventi sportivi/ ricreativi con le società locali;
- ✓ corresponsione di un canone concessorio, a favore del Comune, fissato a base di gara, nella misura annua di €. 12.000,00, con possibilità di riduzione dello stesso in relazione alle migliorie offerte in sede di gara;
- ✓ assunzione a carico dell'Ente degli oneri di manutenzione straordinaria ove questi non discendano da omessa o cattiva manutenzione ordinaria;
- ✓ individuazione del concessionario mediante procedura aperta a tutti gli operatori economici del settore sportivo che dimostrino specifica ed adeguata qualificazione nella conduzione di impianti sportivi similari;
- ✓ presentazione, in caso di aggiudicazione definitiva, di una garanzia fideiussoria stimata in misura forfettaria pari ad €. 15.000,00.

5. Di dare atto che per tutte le opere offerte in sede di gara, o nel prosieguo della concessione, previa presentazione di idoneo progetto e relativa approvazione da parte della Giunta Comunale, l'Ente non si costituirà come fideiussore.

6. Di allegare al presente provvedimento la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria in adempimento agli obblighi disposti dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, la Giunta Comunale, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Prever Loiri Caterina

Rosta, lì 26/11/2020

Parere favorevole di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 26/11/2020

IL SINDACO
F.to : DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-dic-2020 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 30-dic-2020

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,30-dic-2020

Firmato digitalmente

Diventa esecutiva in data

Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....